

CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. 108.

Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

La presente circolare sostituisce la circolare n. 17 del 4 febbraio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33.

Art. 1.

Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo per convegni e pubblicazioni le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, costituiti con atto pubblico ed operanti sul territorio nazionale.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. Destinatario cui va indirizzata la domanda: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.

2. Presentazione della domanda: la domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e inoltrata nei termini previsti al successivo art. 8 dovrà indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) codice fiscale;

d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo.

Sulla busta va apposta la dicitura «domanda di contributo per convegni e/o pubblicazioni di rilevante interesse culturale».

L'inoltro verrà effettuato:

- a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;
- b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato, presso la sede della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - via Michele Mercati n. 4 - 00197 (Roma).

3. Documenti da allegare alla domanda: la domanda va corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e vigente statuto, se non già in possesso della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore (qualora tali documenti fossero già stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio);

- b) composizione delle cariche sociali;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuità delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);

d) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;

e) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci.

Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia, deve recare la firma autografa del legale rappresentante dell'ente.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda per via telematica

La domanda può essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto dall'art. 2, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Art. 4.

Composizione della commissione per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è affidata ad una commissione, costituita con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, composta da:

- a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- b) un esperto del settore biblioteche;
- c) un esperto del settore archivi;
- d) un esperto del settore museale;
- e) un esperto del settore ricerca scientifica.

Il presidente viene nominato dal Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra i membri della Commissione.

Svolgono funzioni di segreteria i funzionari del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.



2. La commissione, per il funzionamento della quale non sono previsti compensi, è rinnovata annualmente con decreto del Direttore generale.

Art. 5.

Convegni

Saranno presi in esame esclusivamente i convegni propriamente detti e pertanto non saranno considerati:

- corsi di formazione;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo;
- b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno;
- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore eventuali atti o pubblicazioni relativi all'iniziativa, nonché — entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo — il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;
- d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.

Art. 6.

Pubblicazioni

Saranno prese in esame, (tenendo conto dell'organicità ed originalità della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Non saranno prese in considerazione le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno, le opere di carattere enciclopedico o non propriamente di natura scientifica.

La domanda, compilata secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante:

- a) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazio-

ne interna, notizie su autore/i, ecc.) e significative parti dell'opera;

- b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;

- c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, al competente Servizio della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, non appena stampato, un esemplare della pubblicazione realizzato con il contributo erogato nonché — entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo — il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;

- d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.

Art. 7.

Criteri di assegnazione del contributo

L'amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalla competente commissione, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, decide in ordine all'ammissione al contributo, in considerazione dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione.

L'ammontare del contributo non può comunque superare il 50 per cento delle spese previste.

Art. 8.

Termini di scadenza per la presentazione della domanda

1. Limitatamente all'anno 2013, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, nel caso di invio per posta ordinaria, corriere espresso o consegna a mano, ovvero alla casella di Posta certificata (PEC) appositamente indicata all'art. 3, in caso di invio telematico.

2. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza dei termini è fissata al 31 gennaio di ogni anno (qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).


Art. 9.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: ORNAGHI



ORGANI COLLEGIALI

All. 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato in supplemento ordinario n.114 alla G.U. n.125 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, pubblicata in supplemento ordinario n.174 alla G.U. n.176 del 30 luglio 2010.

Il Sottoscritto

nato a

residente a

Cod.Fisc. _____

In qualità di legale rappresentante dell'Ente: _____

Sede dell'Ente:

Cod.Fisc. dell'Ente: _____

DICHIARA

(barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni)

che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122.

che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano al/alla
in quanto.....(v. elenco sottostante)

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE



ORGANI COLLEGIALI

Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 "... a decorrere dal 10 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

La disposizione non si applica a:

1. enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 (Ministeri e Dipartimenti);
2. amministrazioni previste nominativamente dal D.Lgs. 165/2001 (Amministrazioni Pubbliche);
3. università;
4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati;
5. camere di commercio;
6. enti del Servizio Sanitario Nazionale;
7. enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. enti previdenziali e assistenziali;
9. ONLUS;
10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L. 383/2000 e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006)
11. enti pubblici economici individuati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze;
12. società.

Si precisa in ultima istanza che in base alla circolare n.33 del 2011 della R.G.S. e il successivo decreto legge 9.02.2012, n.5, art. 35 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, è stata chiarita la disposizione di cui all'art.6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti".

